



Note esplicative relative alla modifica dell'ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

I. Situazione iniziale e scopo

In seguito alla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), le disposizioni dell'ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (di seguito: ordinanza sulla formazione; RS 455.109.1) devono essere armonizzate con quelle dell'OPAn. Con le presenti modifiche si effettuano i dovuti adeguamenti.

II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 5^{bis}, capoverso 6 lettera d e capoverso 6^{bis}

La modifica riguarda l'autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn. La disposizione prevede che il DFE disciplini il contenuto e la forma della formazione e dell'esame. Questa prescrizione è oggetto dei presenti complementi apportati all'ordinanza sulla formazione (cfr. anche le modifiche nei capitoli 4a e 8).

L'ordinanza sulla protezione degli animali richiede di regola una formazione professionale conclusa per le persone che trattano con gli animali nell'ambito della loro attività commerciale. Mentre in passato bastava conseguire il diploma di guardiano di animali per commerciare in articoli zoologici, la nuova OPAn prescrive che la qualifica di impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali sia integrata da un perfezionamento che finora poteva essere concluso senza esame. Al fine di garantire la qualità di tale perfezionamento è opportuno imporre l'obbligo d'esame (proposta dell'Associazione svizzera dei rivenditori di articoli zoologici, *Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz*). La relativa modifica dell'articolo 202 OPAn comporta un corrispondente adeguamento dell'ordinanza sulla formazione.

Titolo prima dell'articolo 2

Questa sezione riguarda i requisiti formativi per chi detiene cavalli a titolo professionale, accudisce animali selvatici, detiene, accudisce o alleva animali da

compagnia a titolo professionale, alleva pesci commestibili e da ripopolamento a titolo professionale e per chi è addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli. Ai fini di una maggiore leggibilità il titolo è stato riassunto e formulato in maniera più concisa.

Articolo 2, articolo 4 capoversi 2 e 3, articolo 5

I nuovi requisiti formativi introdotti nell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 97 cpv. 2 OPAn: Requisiti di formazione per l'allevamento e la detenzione professionali di decapodi nonché di pesci commestibili e di ripopolamento; art. 102 cpv. 5 OPAn: Requisiti di formazione per l'erogazione di servizi inerenti alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli) devono essere integrati anche nell'ordinanza sulla formazione. Le presenti aggiunte all'ordinanza sulla formazione concernono la definizione degli obiettivi e dei contenuti delle nuove formazioni disciplinate dall'OPAn.

Articolo 7 capoverso 2 e articolo 9 capoverso 1 lettere f-h

L'articolo 150 capoverso 1 OPAn prescrive un obbligo di formazione per il personale impiegato nel trasposto di bestiame. Tuttavia, le relative disposizioni dell'ordinanza sulla formazione interessano soltanto il trasposto di animali da reddito. Dall'esperienza maturata nella pratica risulta che sempre più spesso vengono trasportati anche animali che non sono da reddito, motivo per cui è importante disciplinare anche la formazione del personale addetto al loro trasporto. Le modifiche dell'ordinanza sulla formazione tengono conto di quest'evoluzione e disciplinano ora anche gli obiettivi e i contenuti della formazione per il trasporto di animali da compagnia, da laboratorio e selvatici.

Articolo 11

La formazione pratica del personale del macello dev'essere orientata alle necessità specifiche dell'azienda di macellazione. Per tutte le aziende vengono armonizzati i requisiti e adeguati sulla base di quelli concernenti la macellazione di pollame. D'ora in poi i criteri relativi alle istruzioni di lavoro di cui all'articolo 177a assicureranno che, in caso di cambiamento d'impiego, i nuovi collaboratori siano introdotti all'aspetto pratico delle fasi operative e acquisiscano familiarità con i requisiti tecnici degli apparecchi di stordimento.

Gran parte del personale del macello (tra l'80 e il 90%) lavora presso medie e grandi imprese, occupandosi principalmente di un gruppo di animali, se non di una o due singole fasi del processo di macellazione. Un'esercitazione pratica può svilupparsi soltanto nell'arco di diverse settimane. Un corso pratico di due giorni riguardante specie animali che non si incontreranno più una volta terminata la formazione per personale del macello può aumentare il rischio di compiere atti scorretti in una successiva fase d'impiego. È invece fondamentale che, ogni volta che una persona è assunta per un nuovo impiego, le sia garantita un'accurata introduzione all'aspetto pratico delle fasi operative. Le aziende sono tenute a considerare questo aspetto nelle istruzioni di lavoro.

Articolo 34 capoverso 2

Per non logorare la capacità di concentrazione di detentori e cani, l'ordinanza sulla formazione limita la durata dei corsi pratici a un'ora. Capita che alcuni proprietari di

cani seguano un corso dopo l'altro. La nuova disposizione lo vieta, precisando esplicitamente che può essere frequentata soltanto un'unità di corso al giorno.

Titolo prima dell'articolo 44°

Capitolo 4a

Questo capitolo contiene le disposizioni sulla formazione per il conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 76 capoverso 3 OPAn per utilizzare gli apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.

Articoli 44a, 44b, 44c e 44d

Secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn l'autorità cantonale può autorizzare le persone che dimostrano di possedere le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente apparecchi a scopi terapeutici di cui al capoverso 2, che di regola non sono ammessi. Spetta all'autorità cantonale verificare se la persona dispone delle capacità richieste. La presente ordinanza fissa il contenuto e la forma della relativa formazione.

Articolo 48 capoverso 1 lettere c e f

La nuova formulazione alle lettere c e f tiene conto del fatto che i pappagallini fanno parte degli psittacidi e le rane *Xenopus* degli anfibi menzionati nell'attuale versione. La nuova formulazione, più generica, permette di inglobare maggiori specie.

Capitolo 8: Titolo

Il presente capitolo disciplina il regolamento d'esame per la formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello, dei formatori dei detentori di animali nonché per il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali nonché per l'esame cantonale delle persone che intendono utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn. Per maggiore chiarezza, si è rinunciato a elencare tutte le formazioni che secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali devono essere concluse con un esame.

Articolo 58 capoversi 3 e 4, articolo 63 capoversi 4 e 5

I presenti complementi specificano il regolamento d'esame cantonale per chi intende utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3 OPAn e il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali. Queste precisazioni sono necessarie poiché finora questi due esami non erano disciplinati nell'ordinanza sulla formazione.

Articolo 66

Poiché si temeva di svantaggiare i partecipanti con una scarsa formazione scolastica, l'ordinanza sulla formazione prevedeva finora soltanto un esame orale per il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello. Nella pratica si è ora constatato che l'organizzazione e la realizzazione degli esami orali possono risultare problematiche, per cui si è deciso di lasciare la scelta ai formatori se svolgere un esame orale o scritto.

Titolo prima dell'articolo 68

Sezione 3

Il titolo prima dell'articolo deve essere completato dato che l'ordinanza sulla formazione disciplina ora anche la forma e il contenuto dell'esame relativo al perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali e dell'esame cantonale delle persone che intendono utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l'articolo 76 capoverso 3.